

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Deliberazione n. 1633 del 30 ottobre 2009 – Linee guida per le movimentazioni e le asportazioni di materiali litoidi connesse ad interventi di manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d'acqua.

PREMESSO

- che l'art. 3 della legge 18 maggio 1989 n.183, come confermato dall'art.56 del D.Lgs. n.152/2006, nell'elencare le attività di pianificazione, programmazione e attuazione degli interventi volti allo scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi, contempla, alla lettera d), la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
- che l'art. 17 della citata legge 183/89, come confermato dall'art.65, comma 3, del D.Lgs.152/06, stabilisce che il Piano di bacino è lo strumento per perseguire le finalità di cui all'art. 3 della stessa legge, stabilendo al comma 3 lett. L che lo stesso deve contenere "la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali";
- che l' "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale", approvato con il D.P.R. 14 aprile 1993, precisa, tra le tipologie degli interventi manutentori da effettuarsi nei corsi d'acqua, il ripristino della sezione di deflusso, attraverso la rimozione dei depositi alluvionali che riducono la sezione idraulica del corso d'acqua e dei materiali provenienti da attività antropiche, ed il ripristino della funzionalità e del regolare deflusso in corrispondenza di tratti tombati, tombini stradali, ponticelli, con rimozione del materiale di sedime e vario accumulatosi in corrispondenza delle opere d'arte;
- che nello stesso Atto di indirizzo e coordinamento viene altresì precisato che la sistemazione del materiale litoide estratto "di norma deve avvenire nell'ambito dello stesso alveo. Solo in casi eccezionali o di manifesto sovralluvionamento può essere prevista l'asportazione dall'alveo del materiale estratto, nel rispetto delle vigenti normative";
- che, ai sensi dell'art.97, lett. m), del R.D. 25 luglio 1904 n.523, come modificato dal R.D. 19 novembre 1921 n.1688, l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, tra le altre, sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso degli ingegneri capi degli uffici del Genio Civile, e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte;

PRESO ATTO

- che l'ultimo comma dell'art.1 della L.R. 13 dicembre 1985 n.54 "Coltivazione di cave e torbiere", dispone che "L'escavazione di materiali litoidi degli alvei e delle zone golenali dei corsi d'acqua e delle spiagge sarà regolata con apposita normativa da emanarsi entro il 31 dicembre 1987, e, nelle more, è vietata qualsiasi nuova concessione";
- che le Norme di Attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive della Campania, approvato con Ordinanza del Commissario ad Acta n. 11 del 07.06.2006 (B.U.R.C. n. 27 del 19.06.06), all'art. 2 comma 2 dispongono che:"Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, di tutela del suolo e dell'ambiente, non sono soggette all'autorizzazione di cui alla presente legge le seguenti attività:omissis..... d) l'estrazione di materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua, dalle spiagge, dai fondali lacustri, nelle fasce di rispetto previste dalle leggi vigenti e nelle più ampie fasce di pertinenza la cui regolamentazione spetta ai sensi della legge 18 maggio 1989, n, 183 e s.m.i., all'Autorità di Bacino";

CONSIDERATO

- che la regolamentazione degli interventi negli alvei e nelle zone golenali appartiene esclusivamente all'autorità amministrativa preposta alle funzioni di polizia idraulica, che vigila sul puntuale adempimento degli obblighi derivanti da autorizzazioni e concessioni rilasciate in tale veste, e che pertanto l'estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art.97 del summenzionato R.D.n.523/1904, è attività consentita previa autorizzazione dell'Autorità idraulica ed il materiale estratto deve essere ceduto in regime di concessione dietro pagamento di un canone, così come stabilito da ultimo dal D.Lgs. 12 luglio

1993, n.275;

RITENUTO

- che quando l'estrazione di materiale litoide dagli alvei dei corsi d'acqua discende dal pubblico interesse, non sia soggetta alla concessione di cui alla L.R.n.54/85, la quale regola lo sfruttamento programmato delle risorse e non l'occasionale verificarsi di disponibilità di materiale nell'ambito di altro tipo di intervento sul territorio, peraltro teso alla salvaguardia della pubblica incolumità;
- che l'attuazione di interventi di manutenzione idraulica che prevedano l'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua possa pertanto contestualmente soddisfare sia l'interesse pubblico generale e primario del ripristino della funzionalità degli alvei fluviali e della sicurezza idraulica, sia l'interesse, particolare e secondario, dei soggetti interessati all'acquisizione del materiale litoide;
- che pertanto l'estrazione di materiale litoide dagli alvei dei corsi d'acqua, qualora necessaria al ripristino dell'efficienza idraulica, possa essere autorizzata in regime di concessione alla ditta aggiudicataria dei lavori di manutenzione dietro corresponsione del canone demaniale vigente;

CONSIDERATO

- che l'art.4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n.576, coordinato con la legge di conversione 31 dicembre 1996, n.677, recita: "Fino al 30 giugno 1998 le opere di ripristino della efficienza dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nulla-osta, secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nulla-osta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431";
- che il medesimo articolo recita: "Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti, che possono riguardare anche più tratti fluviali, possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti";
- che l'art.86, co.2, del D.Lgs. n.112/1998 stabilisce che i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione;
- che il termine di cui all'art.4, comma 10-bis del D.L. n.576/1996 è stato prorogato al 31 dicembre 2005, con l'art.12 bis della L.n.200/2003, e conseguentemente ne è venuta meno l'efficacia, anche in relazione al cennato disposto del D.Lgs.n.112/98;
- che il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.145 del 9 aprile 2000, recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, all'art.36 comma 1 stabilisce che "i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione", ed al comma 3 del medesimo articolo che "qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi";
- che, con l'art.2 della legge 11 dicembre 2000 n.365 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279", le Autorità di bacino sono state incaricate di rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed identificare gli interventi di manutenzione più urgenti, tra le quali, alla lettera d), si riportano "le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio, anche lungo lotti diversi";
- che a tale attività straordinaria non ha fatto seguito una attività caratterizzata dalla continuità e periodicità dell'azione in regime ordinario, con grave pregiudizio per lo stato manutentivo degli alvei dei corsi d'acqua, in particolare in corrispondenza delle criticità costituite dalla presenza di opere trasversali, di attraversamenti, di tratti tombati, di sifoni, di restringimenti di sezione;
- che l'art.5, comma 1, della legge 5 gennaio 1994 n.37, recita: "Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla legge 18 maggio 1989, n.183, e successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il regolamento dei corsi dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazio-

ne dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati”;

PRESO ATTO

- dello stato di dissesto generalizzato del reticolo idrografico regionale, e del conseguente rischio idraulico al quale sono sottoposti gli insediamenti e le infrastrutture per effetto di assenza di manutenzione;

- della assenza di un programma generale di gestione dei sedimenti, quale strumento conoscitivo, di programmazione e gestionale degli interventi, da elaborarsi a cura delle Autorità di Bacino, e mediante il quale disciplinare le attività di manutenzione e sistemazione degli alvei comportanti movimentazione ed eventuale asportazione di materiale litoide, nel rispetto della compatibilità dell'operazione con il complessivo equilibrio tra il trasporto solido e la deposizione dell'inerte lungo il corso d'acqua;

RITENUTO

- che nelle more della predisposizione di tale programma da parte delle Autorità di Bacino, vadano promossi interventi di manutenzione idraulica che possano prevedere l'asportazione di materiale litoide dagli alvei, quando questa sia finalizzata alla conservazione della sezione utile al deflusso delle acque ed al mantenimento dell'efficienza delle opere e delle infrastrutture, in base alla normativa generale vigente;

CONSIDERATO

- che il Settore Difesa del Suolo ha elaborato una proposta di linee guida alle quali uniformare gli interventi manutentivi del reticolo idrografico che prevedano movimentazioni ed asportazioni di materiali litoidi;

- che tale proposta è stata oggetto di approfondita discussione nella riunione tenutasi in data 30 aprile 2009 presso l'A.G.C. LL.PP.- OO.PP., Attuazione, Espropriazione, di cui al verbale prot. n. 395322 del 07.05.09, con la partecipazione dei Settori Provinciali del Genio Civile, del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, del Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazione, del Settore Contenzioso Civile e Penale, delle Autorità di Bacino operanti sul territorio regionale e dell'Agenzia del Demanio;

- che gli Enti e i Settori interessati, successivamente alla riunione del 30 aprile 2009, hanno fatto pervenire un loro più puntuale contributo mediante osservazioni e integrazioni di cui si è tenuto conto nella stesura finale del testo;

VISTI:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- la L.R. 13 dicembre 1985, n. 54;
- la L.18 maggio 1989, n. 183;
- il D.P.R. 14 aprile 1993;
- il D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275;
- la L. 5 gennaio 1994, n. 37;
- la L. 31 dicembre 1996, n. 677;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- il D.M. 9 aprile 2000, n. 145;

DELIBERA

- Di approvare le allegate **“Linee guida per le movimentazioni e le asportazioni di materiali litoidi connesse ad interventi di manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d'acqua”**;
- Di stabilire che i costi relativi alla realizzazione degli interventi, ivi compresi gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cui alle allegate linee guida da parte dell'Autorità idraulica e del Settore Difesa del Suolo, gravino sul capitolo di spesa n. 1120, denominato “Manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua di competenza regionale. Testo Unico 523/1904 Decreto Legislativo 112/98.

Decreto Legislativo 96/99", U.P.B. 1.1.1. dell'esercizio finanziario corrente;

- Di inviare copia della presente deliberazione al Settore Difesa del Suolo, all'A.G.C.LL.PP., all'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, all'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, all'A.G.C. Avvocatura, all'Assessore ai LL.PP., all'Assessore all'Ambiente, all'Assessore al Bilancio, all'Assessore all'Agricoltura, ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul B.U.R.C.;

- Di incaricare il Dirigente del Settore Difesa del Suolo di trasmettere il presente atto deliberativo ai Settori Provinciali del Genio Civile, alle Autorità di Bacino, all'Agenzia del Demanio, alle Amministrazioni Provinciali, ai Consorzi di Bonifica, perché a loro volta ne diano ampia diffusione.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

Linee guida per le movimentazioni e le asportazioni di materiali litoidi connesse ad interventi di manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d'acqua.

1. Le disposizioni di cui alle presenti Linee guida si applicano alle movimentazioni ed asportazioni di materiali litoidi dagli alvei, naturali o artificiali, dei corsi d'acqua, costituenti a tutti gli effetti attività di manutenzione finalizzata alla conservazione della sezione utile al deflusso ed al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture.
2. Le disposizioni di cui alle presenti Linee guida si applicano anche:
 - a) alle asportazioni di materiali litoidi dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico, per il mantenimento dell'officiosità dei canali di scarico e dei volumi utili di ritenuta, come previste dai progetti di gestione degli invasi;
 - b) alle asportazioni di materiali litoidi previste nei progetti di interventi di difesa e sistemazione idraulica.
3. Si intendono per alvei dei corsi d'acqua le aree identificabili sulla base di rilievi fisici e catastali assumendo il più esterno tra il limite catastale demaniale e il piede esterno delle eventuali opere di arginatura e/o protezione esistenti.
4. Gli interventi di manutenzione potranno essere singoli o articolati in programmi organici relativi all'intera asta fluviale o torrentizia, e sono proposti da soggetto pubblico, ovvero privato per il tramite del Comune. Quelli proposti da soggetti pubblici sono nel seguito denominati "a regia regionale", quando assistiti da fondi regionali, nazionali o comunitari, ovvero "a titolarità regionale", quando attuati da strutture regionali. Gli interventi devono riguardare il ripristino del regolare deflusso in corrispondenza di opere trasversali, di attraversamenti, di tratti tombati, di sifoni, di restringimenti di sezione, di tratti d'alveo in cui risultino presenti depositi locali che non possono essere presi in carico dalla corrente.
5. Gli interventi, ove possibile ed economicamente praticabile, dovranno prevedere, anche su preventiva indicazione dell'Autorità di Bacino, la ricollocazione degli inerti in area demaniale, in maniera da favorire la dinamica naturale del materiale stesso e quindi il ripascimento dell'asta fluviale o del litorale marino in erosione. A tale fine nella relazione di progetto sono espresse le valutazioni sulle modalità di dislocazione e riutilizzo del materiale litoide rimosso, anche in relazione alle sue caratteristiche di qualità ed alle caratteristiche dell'ambiente destinato a riceverlo, secondo un piano finalizzato prioritariamente alla tutela dell'assetto idraulico del corso d'acqua a valle.
6. Alla relazione di progetto sono allegate le certificazioni delle analisi per la caratterizzazione dei materiali da rimuovere, effettuato da un Organismo pubblico riconosciuto (ARPAC, ASL, Università, etc.), ed il relativo parere sulla documentazione da parte dell'ARPAC, in relazione al quale il materiale litoide asportato dal demanio idrico è conferito a discarica autorizzata, ove contaminato in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, oppure utilizzato secondo le seguenti priorità:
 - 1) movimentazione in alveo demaniale e/o risistemazione in sezioni a valle del tratto oggetto di intervento;
 - 2) movimentazione alla foce del corso d'acqua e sul litorale, nell'ambito di interventi stagionali di ripascimento degli arenili;
 - 3) impiego per la realizzazione di opere pubbliche ed interventi previsti nei PSAI, fermo restando il pagamento dei prescritti canoni ove se ne preveda l'allontanamento dall'alveo demaniale;
 - 4) cessione a titolo oneroso all'appaltatore, ai sensi dell'art.36 co.2 del D.M. 9 aprile 2000 n.145.

7. Ove non siano praticabili le ricollocazioni del materiale inerte, e si opti per la cessione a titolo oneroso, gli interventi a regia ovvero a titolarità regionale possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti.

8. I provvedimenti autorizzativi ex R.D.n.523/1904 rilasciati dalla competente Autorità Idraulica sono adottati, ai sensi dell'art.5 L.n.37/94, sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto redatti sotto la propria responsabilità e vanno preliminarmente sottoposti al parere della Autorità di Bacino competente per territorio, che ne assicura la coerenza con i propri Piani e con le finalità di cui alle presenti linee guida.

9. I progetti proposti da Enti pubblici vengono trasmessi al Settore Regionale Difesa del Suolo che, compatibilmente con le risorse di bilancio, ne assicura il finanziamento.

10. Il finanziamento viene erogato secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto del 35 %, entro trenta giorni dall'acquisizione della certificazione del R.U.P. attestante la consegna dei lavori e l'effettivo inizio degli stessi;
- b) secondo acconto del 35 % entro trenta giorni dall'acquisizione della documentazione tecnico-contabile comprovante l'avvenuto pagamento per un importo pari ad almeno l'80% del precedente acconto erogato;
- b) saldo del 30 % entro trenta giorni dall'acquisizione del certificato di collaudo approvato, ovvero di regolare esecuzione ove previsto, della documentazione tecnico-contabile comprovante l'avvenuto pagamento per un importo pari al 100% del costo totale ammesso, e del rilievo di dettaglio di cui al punto 12.f.

11. I progetti definitivi di intervento dovranno essere corredati dalla seguente documentazione:

- a) relazione di inquadramento dell'intervento proposto comprendente la descrizione del contesto ambientale entro cui si inserisce, corredato da documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio dell'area;
- b) relazione idraulica finalizzata:
 - b.1. alla individuazione, per il tratto d'asta di influenza, del recupero di officiosità previsto in rapporto allo stato di fatto e a preesistenti configurazioni d'alveo;
 - b.2 valutazione degli effetti indotti dall'intervento;
- c) una relazione che illustri lo stato manutentivo delle protezioni spondali, per i corsi d'acqua regimati, ovvero dell'ecosistema ripariale, per i corsi d'acqua non regimati;
- d) raffronto fra sezioni riferibili allo stato di fatto, al risultato dell'intervento proposto, e, ove esistenti, a rilievi eseguiti in passato; tali sezioni dovranno essere tenute sotto osservazione per valutare gli effetti degli interventi;
- e) qualora nelle zone oggetto di intervento siano presenti opere d'arte o manufatti, è necessario che siano allegate sezioni eseguite in corrispondenza di dette strutture, di cui dovranno essere riportate dimensioni e caratteristiche;
- f) rilievi topografici dello stato di fatto, tavole grafiche di progetto ed indicazione di dettaglio delle quantità e delle tipologie del materiale inerte da estrarre e di quello, eventualmente, da alienare.

12. Nel provvedimento autorizzativo, rilasciato dalla competente Autorità idraulica ex R.D.n.523/904, viene designato un responsabile alla vigilanza, il quale trasmette al Settore Difesa del Suolo il verbale di cui al successivo punto c), ed un rapporto sintetico di ogni successiva visita ispettiva e di controllo sull'andamento dei lavori. Nel provvedimento autorizzativo, inoltre, verranno espressamente riportate le seguenti prescrizioni ed indicazioni:

- a) Il termine temporale di validità dell'autorizzazione.

- b) Le zone in cui siano previste escavazioni devono essere delimitate, a cura e spese del soggetto autorizzato all'intervento e prima dell'inizio dei lavori, con picchetti stabili ed inamovibili.
- c) Le operazioni di picchettamento devono formare oggetto di specifico verbale da parte dell'Autorità idraulica, e la ditta esecutrice resta consegnataria sotto la propria esclusiva responsabilità dell'area picchettata; ove per qualsiasi motivo detti picchetti vengano asportati o danneggiati, devono essere tempestivamente sostituiti a cura e spese del soggetto autorizzato all'intervento.
- d) E' fatto assoluto divieto di caricare sui mezzi di trasporto materiale inerte contenente acqua in quantità tale da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.
- e) Ove nel corso dei lavori, a seguito di segnalazione del responsabile alla vigilanza, ovvero di verifiche da parte del Settore Difesa del Suolo, emergessero gravi inosservanze alle prescrizioni sancite dalle leggi o dai regolamenti in vigore o da altre disposizioni emanate dall'Autorità Idraulica, i lavori vengono sospesi e l'autorizzazione, qualora necessario, viene revocata. In tal caso, ove l'intervento sia a regia regionale, si procederà anche ad avviare le procedure di revoca del finanziamento e del recupero delle somme erogate.
- f) Al termine dei lavori il soggetto autorizzato all'intervento esegue un rilievo di dettaglio della zona interessata dagli interventi, che sarà validato dall'Autorità Idraulica e trasmesso al Settore Difesa del Suolo, ai fini della definitiva acquisizione dei dati tecnici dell'intervento al S.I.T. regionale, ed all'Autorità di Bacino.

13. I canoni demaniali per l'eventuale alienazione degli inerti conseguente all'attuazione degli interventi di manutenzione sono fissati nella misura minima stabilita all'art.13 co.1 del D.Lgs.n.275/93, aggiornati all'attualità, nelle more che la Giunta Regionale provveda alla determinazione degli stessi con proprio atto deliberativo.

14. Ai sensi dell'art.13, co.2, del D.Lgs. n.275/1993, i prelievi di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi dalle previsioni progettuali danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone unitario fissato, da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalle previsioni progettuali.